



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4318 del 2020, proposto da Stefano Battaglia, Giuseppe Coccorullo, Vincenzo Cascio, Angelo Del Priore, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Bonoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri p. t., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori, Lea - Associazione Liberi Editori ed Autori, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituite in giudizio;

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,

A. dell'art. 2 (ripartizione delle risorse) del decreto interministeriale adottato dal ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze concernente “*Disposizioni attuative dell'art. 90 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*” pubblicato nella G.U. n. 140 del 3/6/2020;

B. di tutti gli atti a tale atto comunque connessi, coordinati e conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che i ricorrenti, nel censurare i criteri di ripartizione delle risorse a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore, lamentano, quale danno grave ed irreparabile, il brevissimo termine per la presentazione delle domande (30 giorni a decorrere dal 3 giugno u.s., data di pubblicazione del decreto interministeriale impugnato) e la prevista erogazione delle somme parimenti entro breve termine successivo;

Rilevato, tuttavia, che, a sostegno della richiesta di misure cautelari spiegata in ricorso, non sono rappresentate situazioni connotate da gravità ed irreparabilità, suscettibili di giustificare un esame anticipato dell'istanza cautelare in momento precedente alla sede collegiale, tanto più che la parte ricorrente si riserva ancora la possibilità di presentare motivi aggiunti inerenti il procedimento ancora in itinere;

P.Q.M.

Respinge l'istanza citata in premessa.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 luglio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 giugno 2020.

Il Presidente
Donatella Scala

IL SEGRETARIO